



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00379/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2019, presentato, in data 12 aprile 2019, dalla USD San Michele 2009 nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Veneto FIGC/LND e dell'ASD Cristoforo Colombo per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Veneto FIGC-LND, pubblicata il 13 marzo 2019 sul C.U. n. 75, relativa alle risultanze della gara San Michele 2009-Cristoforo Colombo, che, nel respingere il gravame della USD San Michele, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo di primo grado endofederale che ha irrogato, in capo all'odierna ricorrente, la sanzione della perdita sportiva della gara con l'ASD Cristoforo Colombo, omologando il risultato sul punteggio di 0-3 in favore della seconda, per la violazione dell'art. 17, commi 1 e 5, lett. a), CGS; la sanzione dell'ammenda pari a € 50,00 a carico della stessa USD San Michele; la sanzione della inibizione fino al 23 gennaio 2019 a carico del dirigente accompagnatore, sig. Marco Tramarin, nonché la sanzione della squalifica per una giornata a carico del giocatore Andrea Viale.

Respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 maggio 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Cesare San Mauro

Depositato in Roma, in data 15 maggio 2019.

PER IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Murabito